



MercatiAmo SanGio è il mercato dell'Antiquariato, Modernariato, Vintage, Collezionismo e Artigianato di qualità che si svolge ogni terza domenica del mese a partire dal 19 ottobre 2014 nel cuore di San Giovanni Lupatoto (Verona).

E' organizzato dall'Associazione ArteAnima con il patrocinio del Comune di San Giovanni Lupatoto.

Quando

Calendario 2014 : 19 ottobre – 16 novembre – 21 dicembre

Calendario 2015 : 18 gennaio – 15 febbraio – 15 marzo – 19 aprile – 17 maggio – 21 giugno – 19 luglio – 20 settembre – 18 ottobre – 15 novembre – 20 dicembre

Dove

L'area destinata al mercato è ubicata nel viale pedonale (denominato anche "liston") e zona Torre dell'acquedotto in Piazza Umberto I°, nel tratto compreso fra via Ugo Foscolo e via IV Novembre, nonché il parcheggio prospiciente. Vedi mappa allegata.

Orari

Gli orari di vendita al pubblico sono fissati dalle ore 8.30 alle ore 17.00 (orario invernale) sino alle 18.00 nel periodo estivo – Accesso per l'allestimento dalle ore 6.00 – disallestimento dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Soggetti ammessi alla vendita

Sono ammessi alla vendita nel mercatino operatori professionali, commercianti, hobbisti artigiani che espongono direttamente opere del proprio ingegno creativo artistico.

I soggetti ammessi alla vendita devono essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla Legge, se tenuti in ragione della rispettiva qualifica, ed essere in possesso del relativo titolo autorizzativo, sia esso autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, segnalazione certificata d'inizio attività o tesserino di riconoscimento per hobbisti.

Chi espone opere dell'ingegno creativo ed artistico deve essere in grado di dimostrare agli Organi di Vigilanza la proprietà intellettuale e la realizzazione diretta delle opere esposte.

L'Associazione ArteAnima farà sottoscrivere ad ogni partecipante formale impegno al rispetto del presente disciplinare.

Prodotti posti in vendita

Gli operatori sono tenuti a porre in vendita prodotti compresi nelle categorie di seguito elencate:

- **oggetti di antiquariato**, quali, a titolo esemplificativo: mobili, opere d'arte, accessori e complementi di arredamento, libri antichi, attrezzi. Agli effetti del presente Disciplinare s'intendono oggetti d'antiquariato quelli ritenuti antichi da almeno 50 anni, usati e non, di rigorosa qualità;
- **oggetti da collezione e di modernariato**, quali, a titolo esemplificativo: filatelia, numismatica, libri, pubblicazioni e stampe, materiali per la scrittura, cartoline e fotografie, abbigliamento, monili, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi in vinile, articoli di arredamento, strumenti musicali di riproduzione sonora e visiva, giocattoli, modellismo, articoli da fumo e militari, statuine ecc.;
- **opere del proprio ingegno creativo ed artistico** come individuate all'art. 4, comma 2, lett. h) del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114.

È vietato porre in vendita prodotti nuovi, oggetti attualmente in produzione, con esclusione di francobolli, monete, medaglie e oggetti tipici da collezionismo.

Durante la manifestazione, all'interno ed all'esterno dell'area interessata, è vietata ogni altra forma di commercio su aree pubbliche o assimilabile.

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

Verrà interdetta, nell'area interessata dalla manifestazione, nella giornata di svolgimento, la circolazione del traffico veicolare a garanzia della sicurezza degli operatori e degli utenti.

È fatta salva la possibilità per i residenti di accedere alle proprie abitazioni, nei limiti di quanto indicato al comma precedente; gli operatori potranno accedere con i propri mezzi nell'area stessa solo per le operazioni di carico e scarico, *con obbligo di rimuovere gli stessi durante tutto lo svolgimento del mercatino*.

In ogni caso gli operatori devono:

- a) assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
- b) agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito, previo preavviso e consenso da parte dell'Associazione ArteAnima.

Disciplina amministrativa e controlli

L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercatino dell'antiquariato, hobbismo e vintage è soggetto alla specifica disciplina prevista dalle vigenti leggi in materia.

Il Mercatino è soggetto altresì all'attività di controllo del Comune, che accerta il rispetto delle disposizioni di legge e del presente disciplinare.

Cause di estromissione dal mercato e revoca dell'autorizzazione

E' disposta la revoca dell'autorizzazione in caso di accertamento di violazioni agli obblighi specificamente imposti dal presente disciplinare, commesse dal soggetto autorizzato allo svolgimento del mercatino.

In caso si accertino violazioni agli obblighi specificamente imposti dal presente disciplinare, commesse dal soggetto autorizzato allo svolgimento del mercato contadino su area pubblica, il Dirigente competente procede come segue:

- a) invio di apposita diffida con contestazione delle violazioni riscontrate e, quando possibile, assegnazione di un termine per ottemperare;
- b) nel caso il soggetto autorizzato non ottemperi a quanto prescritto nella diffida, il Dirigente competente procede alla revoca dell'autorizzazione.

Obblighi per tutti gli assegnatari di posteggio

Gli operatori/espositori devono:

- utilizzare esclusivamente l'area concessa;
- tenere il banco di vendita e le merci entro i limiti del posteggio;
- porre in vendita solo i prodotti sopra indicati;
- esporre in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita di ciascun prodotto;
- occupare il suolo pubblico senza danneggiare la pavimentazione delle vie e delle piazze interessate;
- lasciare, a conclusione del mercatino, l'area libera da ingombri, rimuovendo tutti i rifiuti prodotti;
- concludere le operazioni di pulizia entro due ore dal termine delle operazioni di vendita;
- trasferire negli appositi parcheggi, ubicati fuori dell'area del mercatino, i mezzi di trasporto, a conclusione delle operazioni di scarico e allestimento banchi;
- introdurre i mezzi di trasporto nell'area del mercato rispettando i termini previsti dall'ordinanza del Sindaco in materia.

Agli operatori/espositori è vietato:

- condividere il proprio posteggio con altri operatori;
- assumere in carico merce in conto vendita di altri colleghi sprovvisti della relativa concessione;
- fare uso di gruppi elettrogeni e di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni;
- infastidire i passanti con richiami insistenti, con molestie o in qualsiasi altro modo;
- esercitare il commercio in forma itinerante all'interno dell'area del mercato;
- lasciare il posteggio incustodito.

Obblighi per gli operatori non professionali

Per essere ammesso a partecipare al mercato dell'antiquariato l'operatore non professionale deve presentare, unitamente al tesserino, un elenco contenente l'indicazione dei beni che devono essere posti in vendita, divisi per categorie e numero di oggetti. L'elenco dovrà essere conservato dall'operatore per tutta la giornata al fine di eventuali controlli.

Gli operatori non professionali non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico. Il divieto di cui sopra non si applica nei confronti degli artisti, pittori e scultori ai quali nell'ambito del mercato siano riservati posteggi predeterminati.

Il valore di ciascun articolo non può essere superiore all'importo di euro 258,23 eventualmente aggiornato dalla Regione Veneto ai sensi dell'art. 9 della legge regionale in materia.

L'operatore deve essere presente nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercato, e non può essere sostituito da altri, neppure se appartenenti al nucleo familiare, salvo che per brevi periodi.

Responsabilità degli operatori

La responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività è ad esclusivo carico dell'operatore.

L'operatore è direttamente responsabile della provenienza dei beni venduti, nonché dell'autenticità degli oggetti di antiquariato.

La vendita di oggetti di particolare valore, effettuata dagli operatori professionali, dovrà essere corredata da apposita garanzia.

L'espositore che fa commercio di cose antiche od usate, di pregio o preziose, ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 128 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) e dell'art. 247 del relativo regolamento di esecuzione, della tenuta del registro delle operazioni effettuate giornalmente.

Norma finale

Per quanto non disposto nel presente disciplinare si applicano le norme vigenti in materia ed in particolare quelle per la disciplina del commercio su aree pubbliche.